



CHIARIMENTI PER LE SCUOLE DI VOLO



NUOVA DEFINIZIONE SEP

(MODIFICA Articolo 2 1178/2011 EM 2024/2076)

“velivolo SEP”: un velivolo monomotore a equipaggio singolo per cui non è prevista alcuna abilitazione per tipo, dotato di un'unica unità di propulsione centrale, controllata da una singola manetta di comando e azionata da uno dei tipi di motore seguenti:

- a) un motore a pistoni;
- b) un sistema motore elettrico che, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012, può essere costituito da più di un motore elettrico;
- c) un sistema motore ibrido costituito da motori a pistone ed elettrici, se specificato come tale a seguito del processo di certificazione a norma del regolamento (UE) n. 748/2012;



FCL.710

I piloti devono completare l'addestramento sulle differenze o la familiarizzazione al fine di estendere i loro privilegi a un'altra variante di aeromobile nell'ambito di un'abilitazione per classe o per tipo o, nel caso della norma FCL.710, lettera d), punto 1, del presente allegato, al fine di mantenere tali privilegi. Nel caso di varianti nell'ambito di un'abilitazione per classe o per tipo, l'addestramento sulle differenze o la familiarizzazione includono, ove applicabile, gli elementi pertinenti specificati nei dati di idoneità operativa stabiliti in conformità dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.



FCL.710

Nel caso di estensione dei privilegi di un'abilitazione per classe di velivoli SEP a una variante con un altro tipo di motore di cui all'articolo 2, punto 8 *bis*, del presente regolamento, **l'addestramento sulle differenze deve articolarsi in istruzione di volo a doppio comando e istruzione teorica**, che deve comprendere, per quanto riguarda l'altro tipo di motore in questione e i relativi sistemi dell'aeromobile, almeno tutte le materie seguenti:

MODIFICA FCL 710 (EM 2024/2076)

- 1) conoscenza generale dell'aeromobile;
- 2) procedure operative;
- 3) prestazioni in volo e pianificazione del volo;



FCL 740 H

Rinnovo delle abilitazioni per tipo — elicotteri

- a) Rinnovo. Ai fini del rinnovo delle abilitazioni per tipo per elicotteri, i richiedenti devono soddisfare una delle condizioni seguenti, a seconda dei casi:
 - 1) devono procedere nel modo seguente:
 - i) entro il periodo di validità dell'abilitazione per tipo, completare almeno 2 ore come pilota del corrispondente tipo di elicotteri;
 - ii) entro i 3 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza dell'abilitazione per tipo, superare i controlli di professionalità:
 - A) che si svolgono conformemente all'appendice 9 sul tipo di elicottero corrispondente o su un FSTD rappresentativo di quel tipo;
 - B) la cui durata può essere considerata ai fini del tempo di volo di cui al punto i);



FCL 740 H

2) per le abilitazioni per tipo per elicotteri monomotore con una massa massima al decollo pari o inferiore a 3 175kg, i richiedenti devono soddisfare una delle condizioni seguenti:

- **i) ottemperare a quanto indicato alla lettera a), punto 1;**
- **ii) completare, sul corrispondente tipo di elicotteri, entrambe le azioni seguenti:**
 - **A) durante il periodo di validità dell'abilitazione per tipo, almeno 6 ore come pilota in comando;**
 - **B) entro i 3 mesi immediatamente precedenti la data di scadenza dell'abilitazione, un addestramento di aggiornamento di almeno un'ora di tempo di volo totale con un istruttore e in modo soddisfacente per quest'ultimo; l'istruttore deve selezionare esercitazioni di volo che consentano al richiedente di aggiornare le proprie competenze ai fini dell'esercizio in sicurezza dell'aeromobile e dell'applicazione in sicurezza delle procedure normali, anormali e di emergenza. I richiedenti possono scegliere di completare l'addestramento di aggiornamento sull'aeromobile o su un FSTD rappresentativo del tipo pertinente, o in una loro combinazione.**

FCL 740 H

- **b) Qualora possedano più di un'abilitazione per tipo per elicotteri SEP, i richiedenti possono ottenere il rinnovo di tutte le pertinenti abilitazioni per tipo superando i controlli di professionalità conformemente alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), o completando l'addestramento di aggiornamento conformemente alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera B), in uno dei tipi soltanto, a condizione che abbiano completato uno dei tempi di volo indicati di seguito in qualità di pilota in comando su ognuno degli altri tipi pertinenti durante il periodo di validità:**
 - **1) se hanno completato i controlli di professionalità conformemente alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), almeno 2 ore;**
 - **2) se hanno completato un addestramento di aggiornamento conformemente alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera B), almeno 6 ore.**
- **I controlli di professionalità o l'addestramento di aggiornamento, a seconda dei casi, sono eseguiti ogni volta su un tipo differente. L'inizio del nuovo periodo di validità di tutte le abilitazioni per tipo rinnovate in conformità della presente lettera coincide con l'inizio del periodo di validità dell'abilitazione per tipo per cui sono effettuati i controlli di professionalità o l'addestramento di aggiornamento.**

FCL 740 H

- c) Qualora siano titolari di più di un'abilitazione per tipo per elicotteri SET con una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 3 175kg, i richiedenti possono ottenere il rinnovo di tutte le pertinenti abilitazioni per tipo superando i controlli di professionalità conformemente alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), o completando l'addestramento di aggiornamento conformemente alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera B), in uno dei tipi soltanto, a condizione che abbiano completato tutti gli elementi seguenti:
 - 1) 300 ore come pilota in comando su elicotteri;
 - 2) 15 ore su ognuno dei tipi;
 - 3) uno dei tempi di volo seguenti come pilota in comando in ciascuno degli altri tipi pertinenti durante il periodo di validità:
 - i) se hanno completato i controlli di professionalità conformemente alla lettera a), punto 1, sottopunto ii), almeno 2 ore;
 - ii) se hanno completato un addestramento di aggiornamento conformemente alla lettera a), punto 2, sottopunto ii), lettera B), almeno 6 ore.

I controlli di professionalità vengono eseguiti ogni volta su un tipo differente. L'inizio del nuovo periodo di validità di tutte le abilitazioni per tipo rinnovate in conformità della presente lettera coincide con l'inizio del periodo di validità dell'abilitazione per tipo per cui sono effettuati i controlli di professionalità o l'addestramento di aggiornamento.

FTL PER LE SCUOLE DI VOLO

- **La Normativa in vigore per i tempi i volo delle scuole rimane sempre la Lettera di Civilavia (DGAC-BENVENUTI) 440551 del 2/4/1993 in base alla quale le ore sono così suddivise:**
- **6h NELLE 24h**
- **10h NELLE 48 h**
- **25h NEI 7gg**
- **85h NEI 30gg**



FTL PER LE SCUOLE DI VOLO

I tempi di servizio sono regolati dal Dlgs 185 del 19 agosto 2005:

"Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2005

<https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/certificazione-del-personale/personale-di-volo/ftl-per-ato-dto>



CONVERSIONE LICENZE DA THIRD COUNTRY

Il RE 2020/723 (che ha sostituito l'ANNEX 3 del RE 1178/2011 e lo ha modificato) prevede che per una PPL/CPL/ATPL possa essere rilasciata una PPL a certe condizioni:



CONVERSIONE LICENZE DA THIRD COUNTRY

- **a) superare un esame scritto in materia di regolamentazione aeronautica e prestazioni umane;**
- **b) superare il test di abilitazione PPL, in conformità all'allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;**
- **c) soddisfare i requisiti per il rilascio della corrispondente abilitazione per classe o per tipo, conformemente alla sottoparte H;**
- **d) essere titolare di un certificato medico come prescritto dall'allegato IV (Parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011 e rilasciato in conformità al medesimo allegato;**



CONVERSIONE LICENZE DA THIRD COUNTRY

- e) dimostrare la competenza linguistica in conformità all'allegato I (parte FCL), punto FCL.055, del regolamento (UE) n. 1178/2011;
- f) aver completato almeno 100 ore di volo come pilota.

Per la licenza CPL e l'abilitazione IR si fa riferimento al programma sul sito Enac:

<https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/certificazione-del-personale/personale-di-volo/conversione-licenze-icao-emesse-da-paesi-non-ue>



ACCORDO BASA (TRA USA E UE)

- **BILATERAL AVIATION SAFETY AGREEMENT (BASA) TRA USA E UE**
- **Il 18 maggio 2021 è entrato in vigore il BASA (Bilateral Aviation Safety Agreement) un accordo bilaterale firmato tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea (esclusi i Paesi EFTA quali l'Islanda, la Norvegia, il Liechtenstein e la Svizzera).**

Riguarda nello specifico:



ACCORDO BASA (TRA USA E UE)

- **L'accordo si applica ai Velivoli e nello specifico solamente ai seguenti titoli:**
 - 1) Licenza PPL (A)**
 - 2) Abilitazione SEP (L)**
 - 3) Abilitazione MEP (L)**
 - 4) Abilitazione NIGHT RATING**
 - 5) Abilitazione IR SE SP**
 - 6) Abilitazione IR ME SP**



ACCORDO BASA (TRA USA E UE)

- La conversione di questi titoli pertanto si ottiene seguendo quanto previsto dall'allegato tecnico:
- **“TECHNICAL IMPLEMENTATION PROCEDURES” LICENSING TIP-L**

Le facilitazioni dell'accordo consentono anche ai titolari dei titoli emessi secondo PART- FCL di ottenere gli stessi titoli dalla FAA Statunitense.

- <https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/certificazione-del-personale/personale-di-volo/accordo-bilaterale-usa-ue-basa>



Article 12 — Entry into force and application (of Commission Regulation (EU) No 1178/2011)

ANNUNCIO FATTO SU NS SITO:

Si informa che a partire dal 20 giugno 2022 per i piloti residenti in Europa, che intendono volare nel territorio europeo con un aeromobile N (NOVEMBER), per attività NON COMMERCIALE, è necessario, oltre a rispettare quanto stabilito dalla FAA, possedere la licenza EASA con le relative abilitazioni in corso di validità.

Si tratta dell'applicazione del punto 4 dell'ARTICOLO 12 del RE 1178/2011



CONVERSIONE LICENZE NAZIONALI IN EASA PART-FCL

- E' ancora possibile **CONVERTIRE** una licenza Nazionale (anche quelle con la FOTOGRAFIA!!) in licenze EASA PART-FCL secondo l'Annex II del RE 1178/2011 e la Nostra Nota Informativa 2021-011
- Ed è ancora possibile **SOSTITUIRE** una licenza JAR-FCL in licenza EASA PART-FCL. Anche qui fa fede la Nota Informativa 2021-011.
- <https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/note-informative>



VARIE.....

LIBRETTO DI VOLO:

- Deve essere compilato correttamente, possibilmente senza correzioni!
- Quanto scritto sul logbook deve corrispondere al Training Records (stralcio voli) firmato dall'HT!
- Le modalità di trascrizione delle ore sono nella ns Nota Informativa 2022-001:

<https://www.enac.gov.it/la-normativa/normativa-enac/note-informative>



Grazie
per la Vostra Attenzione!

www.enac.gov.it

